

<p><i>Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i></p>	
<p>1. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:</p> <p>“1. La commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>1-<i>bis</i>. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.</p> <p>1-<i>ter</i>. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.</p> <p>1-<i>quater</i>. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.</p> <p>1-<i>quinqies</i>. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.</p>	<p>Norma per la modifica delle Commissioni degli esami di maturità</p>

<p><i>l-sexies</i>. I compensi per i presidenti sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; alla loro determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame e nel limite di una spesa al lordo di ogni onere riflesso e dell'IRAP pari ad euro 27,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni.”.</p> <p>b) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 10 sono soppressi.</p> <p>Dall'attuazione del comma 1 devono derivare per il bilancio dello Stato risparmi lordi di spesa pari ad euro 147 milioni a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.</p>	
<p>2 L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2015, per la quota afferente alle spese di funzionamento.</p>	<p>Scuola per l'Europa di Parma</p>
<p>3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è ridotta di euro 30 milioni a decorrere dall'esercizio 2015.</p>	<p>Misure nazionali per l'istruzione scolastica</p>
<p>4.All'articolo 1-<i>bis</i>, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per l'anno 2015 quota parte pari ad euro dieci milioni delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1 comma 601 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, la somma di euro 10 milioni al netto di quanto effettivamente versato”.</p>	<p>Versamento alle entrate delle somme giacenti per progetti nazionali</p>
<p>5. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: “Art. 307. L'organizzazione e il coordinamento</p>	<p>Riduzione esoneri per coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva</p>

<p>periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.”.</p>	
<p>6. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.</p>	<p>Abrogazione esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico</p>
<p>7. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.</p> <p>Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: “59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni nonché di cui all'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ovvero enti, associazioni e fondazioni”.</p>	<p>Personale comandato della scuola</p>
<p>8. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:</p> <p>a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il</p>	<p>Supplenze del personale ATA</p>

<p>cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;</p> <p>b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;</p> <p>c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui al comma 13.</p> <p>Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.</p>	
<p>9. Ferma restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.</p>	<p>Supplenze del personale docente</p>
<p>10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:</p> <p>a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;</p> <p>b) una riduzione nella spesa di personale pari ad euro 50,7 milioni a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.</p>	<p>Ridefinizione dell'organico del personale ATA</p>

<p>Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 10 milioni a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 17.</p> <p>Dall'attuazione del comma 17 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 50,7 milioni a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari ad euro 10 milioni, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 18. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	
<p>11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle Università e dalle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica è ridotta di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p>Visite medico-legali delle Università e delle Afam</p>
<p>12. Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. L'articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-<i>quaterdecies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 	<p>Jean-Monnet</p>
<p>13. Il secondo periodo del comma 1333 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. Le risorse finanziarie già destinate all'intervento di cui all'articolo 1, comma 1333, della citata legge, pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, confluiscono sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e possono essere destinate alle medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1333, della citata legge. Le somme da impegnare per la medesima finalità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al citato Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.</p>	<p>Erzelli</p>